

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, cambiano alcune disposizioni circa **l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di seguito si riportano le principali novità:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 12.500 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Al riguardo, la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi gratuitamente, rilasciando idonea documentazione.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 12.500 euro** devono recare **l'indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di

moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 12.500 euro.**

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari **o superiore a 12.500 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009.**

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa l'utilizzo dei

LIBRETTI AL PORTATORE.

Di seguito si riportano le principali novità

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **non può essere pari o superiore a 12.500 euro.**

In **caso di trasferimento** dei riferiti titoli al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari **o superiore a 12.500 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro **il 30 giugno 2009.**

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

II NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO

Aggiornamento 25 – 26 giugno 2008

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa l'utilizzo di

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Di seguito si riportano le principali novità.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 12.500 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

Aggiornamento 25 – 26 giugno 2008